

dovendosi al riguardo logicamente ritenere che la mancata presenza di Bertolaso sia stata letta come confermativa dei suindicati concetti tranquillizzanti (*“oltre a quello che ho sentito dai TG mi tranquillizza il fatto che Bertolaso comunque non sia venuto”*).

Con riferimento alla notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, tutti i testi escussi hanno poi potuto riferire in ordine alla tranquillità mantenuta dalla Carosi nonostante le due scosse precedenti quella distruttiva delle 03.32, tanto che ella inviò alle due succitate amiche un sms identico, nel quale diceva di provare tenerezza per una signora anziana del primo piano che, spaventata, era scesa in strada. In particolare, si fa rilevare come sia chiaro, nelle parole scambiate tra la vittima e i testi, il riferimento ai concetti oggetto delle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ossia quelli della improbabilità di aumento della magnitudo e dello “scarico di energia”.

Sul punto la teste Carosi Ilaria ha infatti riferito che, nel corso della telefonata avuta con la sorella Claudia a seguito della prima scossa delle 22.48, dopo che questa le aveva confermato di non essersi spaventata, aggiunse: *“ci hanno detto che più forte di così non fa, quindi...”*. Anche il teste De Nuntiis, sentitosi nell'occasione al telefono con Carosi Claudia, ha confermato che fu proprio lei a dirgli: *“non mi angosciare, voglio stare qui. Domani mattina ho una causa, sto qui. Tanto ormai ha fatto, non succede nulla”*. Nello stesso senso deve infine intendersi il messaggio inviato da Carosi Claudia all'amica Tomassi dopo la seconda scossa delle 00.39, oggetto della deposizione di quest'ultima: *“lei mi disse che forse finalmente quella lì era l'ultima, così poteva dormire”*, riferendosi all'evidenza al fatto che ormai l'energia aveva scaricato.

Né tale assunto può ritenersi smentito - come invece sostenuto in sede di appello - dalla circostanza, emersa in dibattimento, che la vittima quella notte posizionò la borsa vicino alla porta, quasi a voler significare che non fosse completamente tranquilla, e ciò in quanto è stata la stessa Tomassi, a cui Carosi Claudia aveva inviato il messaggio telefonico, a precisare sul punto che *“però mi fece capire che comunque non aveva intenzione di uscire da quella casa”*.

Quanto poi all'impegno programmato per la mattina del 6 aprile in Tribunale, ritiene la Corte di condividere pienamente la motivazione del primo giudice, dovendosi escludere che detto impegno possa assurgere a fattore condizionalistico alternativo tale da determinare la

vittima a rimanere in casa nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. Carosi Claudia, infatti, ben avrebbe potuto adempiere a tale impegno, anche se avesse ancora dormito a casa dei propri genitori.

Nessun rilievo, poi, possono assumere a fini difensivi le assicurazioni provenienti da un ingegnere nel corso di un'intervista in ordine alla stabilità degli edifici costruiti negli ultimi cinquant'anni, dal momento che, come si ricava dalla deposizione di Carosi Ilaria, neppure vi è prova certa che detta informazione venne recepita anche da Claudia (*"io chiaramente rispetto a questa informazione che avevo recepito, non ricordo se ne parlai con mia sorella ..."*).


Da ultimo, con riferimento alla scossa delle 15.38 del 30 marzo, deve logicamente ritenersi che la condivisione da parte di Carosi Claudia della scelta dell'avv. Valentini di far uscire i propri collaboratori dall'edificio dipendesse anche dalla vulnerabilità dello stabile, antico palazzo del centro storico, come asserito dalla sorella Carosi Ilaria, e non certo, come invece dedotto dall'appellante (peraltro in maniera illogica), dalle assicurazioni provenienti dagli esperti, per il semplice motivo che la riunione della CGR non era ancora stata tenuta.

Né sul punto può ritenersi pertinente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non potrebbe escludersi che qualora lo studio legale fosse stato ubicato in uno stabile moderno ed antisismico, Carosi Claudia non avrebbe condiviso la scelta di cautela dell'avv. Valentini.

Al riguardo, infatti, non solo si è in presenza di una mera supposizione ma non può neppure sottacersi che anche l'abitazione della Carosi, dalla stessa abbandonata sino al giorno 1° aprile, non era certo ubicata in un moderno stabile antisismico, essendo stata costruita nell'anno 1955 e, pertanto, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 64/74.

Inoltre il 30 marzo, come narrato dalla teste Carosi Ilaria, Carosi Claudia rimase in luoghi aperti fino a oltre mezzanotte e non tornò a dormire nella propria abitazione, recandosi invece in quella della sorella (ubicata nel medesimo stabile di quella dei genitori) e dormendo sul divano.

Alla luce della congiunta valutazione delle suesposte considerazioni, restando logicamente superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva, deve pertanto ritenersi con un



elevato grado di probabilità logica che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Carosi Claudia certamente avrebbe continuato a dormire a casa dei propri genitori e la notte del 6 aprile 2009 non si sarebbe pertanto trovata all'interno dell'appartamento sito in via XX Settembre n.123 all'atto della scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.2) Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia.

L'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione - sita al quinto piano di un edificio con struttura portante in muratura e solai e tetto in cemento armato - trovandovi la morte.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che la deposizione resa dall'unico teste a carico, Liberati Riccardo, figlio dei predetti Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, dimostrava come il decesso di questi ultimi non fosse addebitabile agli imputati.

L'appellante ha al riguardo evidenziato che, come da contestazione, era infatti emerso che era stato Liberati Riccardo a convincere i genitori la notte tra il 5 ed il 6 aprile che la cosa migliore da fare fosse rimanere in casa non essendovi alcun pericolo, riportando letteralmente l'oggetto della contestazione e la risposta del teste (contestazione: *"nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: "io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo" cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando"*, risposta: *"no, no ha ragione"*).

È stato inoltre dedotto che, in ogni caso, da detta deposizione non si evinceva chi fosse stato a prendere la decisione che convinse i coniugi a rimanere all'interno della loro abitazione dopo le prime due scosse.



È stato dedotto, ancora, che lo stesso teste Liberati Riccardo aveva offerto una spiegazione alternativa a quella accusatoria della condotta delle vittime, costituita dal freddo e dal conseguente pericolo di ammalarsi.

Infine, è stato sostenuto che il teste Liberati Riccardo neppure era stato in grado di precisare quale fossero state le informazioni apprese dal padre con riferimento alla riunione della CGR.

Nell'esaminare la posizione delle vittime Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia va premesso, quanto all'attendibilità dell'unico teste a carico, Liberati Riccardo, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Inoltre, come già evidenziato dal primo giudice, Liberati Riccardo neppure ebbe a sporgere denuncia nei confronti dei componenti della CGR, essendo stato contattato dalla P.G. che svolgeva le relative indagini affinché riferisse sui motivi che spinsero lui ed i suoi familiari a rimanere all'interno della loro abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile, in quanto dalla denuncia da lui sporta relativamente al crollo del relativo fabbricato era emerso che la sua famiglia, contrariamente a quanto accaduto in detta ultima occasione, si era determinata a trascorrere fuori casa la precedente notte tra il 30 ed il 31 marzo.

Ciò posto, non può che ribadirsi che dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo emerge con evidenza la consolidata abitudine familiare di adottare immediate misure precauzionali individuali in occasione di singole scosse di terremoto valutate significative, abitudine mantenuta fino al 30 marzo, allorquando, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38, tutti i componenti della famiglia Liberati decisero di trascorrere l'intera notte in macchina, nonostante le non ottimali condizioni di salute dei coniugi Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, ormai anziani (*“Allora in un primo momento prendemmo la macchina più grande di famiglia che era una vecchia Classe E della Mercedes e andammo a dormire tutti quanti in questa per stare tutti insieme. Poi avendo qualche piccola difficoltà con i sedili reclinati e tutto, io mi feci accompagnare per prendere la Punto, la Fiat Punto, i miei genitori dormirono nella Fiat Punto e io e mia sorella (Marianna, con loro convivente) nella Mercedes”* ... mio padre ha subito una protesi valvolare aortica ... mia madre (ha)



problemi di ernia alla schiena"). Inoltre, il mattino successivo Liberati Vezio, unitamente al figlio Riccardo, si recò ad acquistare delle brandine che furono sistemate nell'abitazione della sorella Elisabetta, ubicata al piano terra e costruita in cemento armato ("io accompagnai mio padre, in tarda mattinata partimmo ... a comprare delle brandine a un negozio che sta alla Valle del Salto che si chiama il Mercatone Uno, noi andammo a comprare queste brande perché si era detto, si pensava, casa di Elisabetta sta a pianterreno, comunque è una palazzina anche più nuova di quella nostra perché è fatta in cemento armato, la nostra invece era in muratura, ma poi soprattutto il fatto che stando a pianoterra se fa una scossa si esce immediatamente fuori, invece al quinto piano purtroppo ... queste brandine noi le andammo a prendere, le caricammo al portabagagli della macchina mia che comunque è un fuoristrada spazioso e ci entrarono, e l'andammo a portare in questa prima ("casa") di mia sorella che dava sulla strada praticamente, le mettemmo lì, perché nell'incertezza di dove passare le successive notti ... ").

Certe appaiono poi, contrariamente a quando dedotto in sede di appello, la conoscenza della riunione della CGR e le relative fonti.

Al riguardo, invero, il teste Liberati Riccardo (che nell'occasione cercò di informarsi sul tema tramite il motore di ricerca Google) ha chiarito e ribadito che fu il padre, appartandosi in una diversa stanza per una migliore concentrazione, ad acquisire le relative notizie tramite un servizio televisivo trasmesso da TV 1 - esplicitando anche il motivo per il quale fu scelta dal padre detta utenza televisiva - e, quindi, a riferire loro, immediatamente e con precisione, i temi trattati (" ... e mise insomma la TV locale, TV1 perché ... ogni volta che faceva una scossa scrivevano sotto in sovrimpressione la magnitudo e poi perché era comunque la tv che parlava spesso anche di Giuliani, perché prima del terremoto comunque c'era questo fatto che c'era questo Giuliani che diceva ... poi, dopo questo fatto che ci fu questa commissione di esperti, la sera incuriosito lui si andò a vedere TV1 ... mi ricordo che disse, perché poi mangiavamo, lui disse: "a TV1 hanno mandato il servizio della CGR, c'erano luminari, esperti, eccetera eccetera").

Sull'attendibilità del teste anche sul punto non può non rilevarsi che è ricompreso tra gli atti prodotti dall'accusa un supporto informatico denominato "CD avv. Alessandrini" contenente due cartelle delle quali la prima riguarda proprio files inerenti numerosi stralci e


spezzoni di trasmissioni mandate in onda dall'emittente TV1, compresa l'intervista del giornalista Gianfranco Colacito all'imputato **De Bernardinis** realizzata, anche dalla testata TV 1, immediatamente prima della riunione della CGR

Comunque, per quanto in questa sede di maggiore interesse, va rilevato che il teste Liberati Riccardo è stato chiaro e preciso nel dichiarare quali fossero stati i messaggi percepiti dal padre e quindi riferiti ai familiari ed ovvero:

- che le previsioni catastrofiche formulate anteriormente dal ricercatore Giuliani non dovevano ritenersi attendibili;
- che doveva ritenersi improbabile il verificarsi di scosse di intensità maggiore rispetto a quelle già effettuate;
- che lo sciame sismico in corso comportava uno scarico di energia, e che ciò doveva essere valutato positivamente (*“state tranquilli perché tanto tutta questa energia che si è accumulata magari per fare un sisma si sta scaricando con queste scosse, quindi il fatto che ci sia questo sciame sismico non è presagio di una cosa brutta ma è una cosa positiva perché vuol dire che l'energia accumulatasi nel corso di non so quanto tempo si sta scaricando”*).

Il teste ha inoltre riferito che nell'occasione il padre ebbe anche ad esprimere la propria fiducia nei confronti dei componenti della CGR (*“Secondo me sono più bravi questi che sono venuti qui apposta piuttosto che uno che magari va dicendo queste cose senza neanche avere le capacità per dirle”*) e che di detti argomenti ebbero a discutere in famiglia per circa due ore nel cui corso il padre ebbe quindi a tranquillizzarli (*“... e si disse: “Tranquillizziamoci, non bisogna essere esagerati”, lui disse proprio, le parole sue, lui disse: “Siamo razionali, diamo retta più a persone esperte che sono state chiamate apposta piuttosto che magari ad un allarme che poi non c'è mai stato o che non ci sarà mai” e quindi si disse stiamo calmi, tranquillizziamoci, non ci sono pericoli, andiamo a dormire a casa, tant'è che noi quella sera siamo andati a dormire non a questa casa a pianterreno ma proprio a casa nostra”*).

Ebbene non può non ribadirsi che nell'occasione di detta riunione il concetto dello scarico di energia, quale fenomeno positivo, fu propalato (in sede della prima intervista rilasciata al



giornalista Colacito) dal solo imputato **De Bernardinis** e che anche il suindicato pronostico favorevole costituisce un concetto che, come già sopra evidenziato, fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*, sebbene non riportata in rubrica.

E d'altronde il teste Liberati Riccardo ha riferito di ricordare che il padre fece loro espressamente proprio il nome di **De Bernardinis**.

A conferma poi della profonda rassicurazione che i su citati concetti infusero in famiglia, il teste Liberati Riccardo ha riferito, come sopra già accennato, che quella sera decisero di rimanere nel loro appartamento, sebbene posto al quinto piano, e di non recarsi presso quello della sorella Elisabetta sito al pian terreno - ove erano già state riposte le brandine acquistate in mattinata - e che la madre rimise al loro posto i gioielli che il 30 marzo aveva riposto in una busta per recarli con sé nella prospettata ipotesi di stabilirsi per qualche giorno in albergo.

Il teste Liberati Riccardo ha ancora riferito che il giorno seguente il padre trovò conferma alle rassicurazioni ricevute nelle notizie pubblicate sui giornali, in particolare sul quotidiano “il Centro”, e che loro tutti, riscontrata l'assenza di ulteriori scosse significative nei giorni successivi alla riunione, ne trassero la conclusione che effettivamente l'energia si era scaricata e che, quindi, si poteva stare tranquilli.

Contrariamente, poi, a quanto sostenuto in sede di appello, il teste ha chiarito e ribadito che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, la decisione di non abbandonare l'appartamento fu “corale” e riconnessa proprio a dette rassicurazioni, essendo state valutate le scosse precedenti quella distruttiva come un fenomeno positivo (*“Si disse: “eh, una seconda scossa”, così, così, colà, insomma una frase che dicemmo un po' tutti, ma soprattutto mia sorella, disse questa frase: “Beh, ha fatto una prima botta, una seconda botta, si è scaricata insomma l'energia”, lei disse proprio: “stasera possiamo dormire tranquilli”, perché disse: “Si è scaricata con una prima botta, una seconda botta, si è scaricata l'energia, possiamo stare tranquilli” ... poi devo dire, il cinque ... ci furono due scosse era chiaro che ormai diciamo le basi ce l'avevamo tutti quanti, cioè le fonti, ognuno di noi sapeva quali erano le fonti, cioè sapevamo che c'era stata la CGR, sapevamo ... quello che era stato detto, sapevamo*



quello che potevamo fare, uscire, non uscire, quindi, diciamo, con questi ingredienti si è discusso e si è presa la decisione di rimanere in casa. Poi io mi ricordo che nel dibattito ero quello che appoggiava un po' più mio padre dicendo "siamo razionali, rimaniamo a casa, andiamo fuori a perdere tempo, ci pigliamo la febbre", invece magari le donne di casa mia madre magari ma soprattutto mia sorella Marianna, un pochino più apprensiva, diceva: va bene ma io mò aspettiamo rimaniamo un po' svegli vediamo" ... poi non ricordo purtroppo esattamente chi disse di sì chi disse di no chi ci pensò un po' di più, però arrivammo tutti a quella conclusione perché poi rimanemmo tutti in casa, nessuno di noi uscì ...").

Il teste ha infine chiarito il contrasto prospettato dalla difesa tra quanto da lui affermato in sede dibattimentale e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, costituenti oggetto di contestazione e riportate nel ricorso in appello (*"nello stesso verbale del 9 febbraio ... lei dice in maniera molto esplicita, diretta e chiara: "io convinsi anche i miei familiari che quella era la cosa migliore da fare perché non c'era pericolo" cioè lei si attribuisce questa condotta di convincimento nei confronti ... che adesso invece sta rovesciando", r.: "no, no ha ragione"*), dando chiaramente conto che quanto sopra riportato si riferiva alla tarda serata del 31 marzo.

La frase riportata in sede del ricorso in appello prosegue, invero, testualmente come appresso: *"no, no ha ragione, allora le spiego, ... io stavo parlando del 31 marzo, cioè del giorno dopo la notte che avevamo passato fuori, quella sera mio padre ci riferì queste notizie che quella sera fummo convinti, ma poi è chiaro che mica mi puntò, cioè non è che mi puntò una pistola mio padre e mi disse dormi a casa insomma ... cioè, per convinto io, intendo che mio padre, di cui mi fidavo ciecamente, mi fece capire che era la cosa giusta da fare, però la convinzione che mio padre mi trasmise, la trasmise il 31"*.

Concludendo sul punto, deve pertanto ritenersi che le decisioni relative alle due suindicate occasioni furono elaborate ed assunte congiuntamente dai membri del nucleo familiare Liberati-Ciancarella, sebbene a seguito di confronto di argomentazioni ed esigenze emotive non necessariamente *ab initio* del tutto omogenee.

Né può al riguardo ritenersi determinante ai fini difensivi il fatto che le scosse durante la notte tra il 5 ed il 6 aprile furono percepite di portata leggermente inferiore rispetto a quella



del 30 aprile, potendosi evincere dalla deposizione resa dal teste Liberati Riccardo che anche detta percezione fu valutata quale dato positivo sulla scorta dei principi sopra riportati ed in particolare del fatto che il padre la sera del 31 marzo aveva riferito che secondo gli esperti *“una scossa più forte di quella (del 30) non poteva fare insomma”*, in conformità al concetto propalato dall'imputato **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa effettuata immediatamente dopo la conclusione della riunione della CGR (*“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*).

Né, ancora, può ritenersi, come invece sostenuto in sede di appello, che possa avere costituito un elemento autonomo e determinate di valutazione l'esigenza di evitare di prendere freddo ed esporsi a malattie, essendo di evidenza solare che analoghe esigenze non avevano impedito ai membri della famiglia Liberati-Ciancarella di passare fuori casa, in macchina, la notte tra il 30 ed il 31 marzo, nonostante la scossa fosse stata recepita alle 15.38, e tenuto conto che proprio per evitare detti disagi Liberati Ezio, unitamente a suo figlio Riccardo, si era determinato ad acquistare le brandine già ubicare nell'abitazione della figlia Elisabetta.

Deve pertanto ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia certamente non avrebbero mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbero trovati all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione.

5.3.3) Visione Daniela, Cinque Davide, Cinque Matteo.

Anche con riferimento al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo l'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se Visione Daniela non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbe certamente trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della propria abitazione, trovandovi la morte unitamente ai propri figli minori.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato che dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo,

marito e padre delle vittime, era emerso: che lo stesso non era mai venuto a conoscenza diretta delle dichiarazioni degli esperti, e che aveva reso dichiarazioni generiche anche con riferimento alla intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**; che non poteva affatto ritenersi che Visione Daniela fosse stata rassicurata dagli esperti, atteso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, alla prima scossa, aveva immediatamente chiamato il marito, spaventata, per chiedergli cosa fare; che era stato quindi il marito a rassicurarla, dicendole di rimanere in casa, di non avere paura e di dormire nel letto matrimoniale unitamente ai bambini.

L'appellante ha quindi dedotto che erroneamente, pertanto, il primo giudice non aveva individuato un significativo fattore condizionante della decisione di Visione Daniela nella condotta di Cinque Massimo, essendo emerso con ogni evidenza che era stato proprio quest'ultimo a tranquillizzare la Visione.

Quanto poi alla deposizione del fratello di Visione Daniela, Visione Pier Paolo, è stato evidenziato che la stessa, complessivamente valutata, si appalesava di contenuto neutro atteso che questi non era stato in grado di spiegare le ragioni per le quali la sorella ed i suoi figli sarebbero rimasti a casa: lo stesso, su contestazione, aveva infatti ammesso (*"è vero"*) che purtroppo non seppero mai per quale motivo *"Daniela decise di rimanere a casa sua con i bambini nonostante sua madre la stesse aspettando"*. Lo stesso teste, inoltre, in una e-mail spedita al giornalista Colacito successivamente alla riunione della CGR, aveva lamentato che nessun accademico o responsabile della Protezione Civile aveva dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno, il che contrastava con il suo asserito effetto *"anestetizzante"* dovuto agli esiti di detta riunione.

Ancora, stando all'assunto difensivo, doveva valutarsi in contrasto con l'asserito effetto *"anestetizzante"* della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana il fatto che di tale effetto non vi fosse mai stata traccia sul quotidiano on-line di cui lo stesso Visione era responsabile amministrativo.

È stato inoltre rilevato come fosse poco credibile che i due fratelli, i quali, stando alla deposizione resa da Visione Pier Paolo, si sarebbero incontrati tutti i giorni, non ebbero mai a parlare della insoddisfazione del primo per le informazioni che provenivano dalle istituzioni.

The bottom of the page features three handwritten elements. On the left, there are two sets of initials, possibly 'RR' and 'Luf', written in dark ink. To the right of these is a large, stylized signature that appears to be 'G' or 'J' with a long, sweeping tail.

È stato quindi sottolineato che non potevano certo supportare la tesi accusatoria né la deposizione resa dalla teste Bastida Maria Lucia, madre di Visione Pier Paolo e Visione Daniela, in ordine alla intervista resa dal professor **De Bernardinis**, in quanto priva di effettiva rilevanza probatoria, né la deposizione resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Cinque Massimo, la quale aveva esclusivamente confermato la conversazione telefonica intercorsa la notte tra il 5 ed il 6 aprile tra la propria figlia e il di lei coniuge, per come riferitale da quest'ultimo.

Infine l'appellante ha evidenziato come Visione Daniela, dopo la scossa del 30 marzo, si fosse comunque determinata a dormire *"in casa"*, sebbene nella sua seconda abitazione, ove si sentiva più sicura in quanto disposta su un unico piano.

Va in primo luogo ribadita la valutazione di attendibilità di tutti i testi escussi, ivi compreso Visione Pier Paolo, che ha mostrato un chiaro astio nei confronti dei membri della CGR, così evidenziando sia il proprio carattere *"sanguigno"* (appaesandosi scontato che ognuno reagisce agli eventi in base all'indole) sia il proprio genuino convincimento che la sorella Daniela sia deceduta in conseguenza della riunione della CGR.

In particolare evidenzia la Corte che i fatti da lui riferiti in ordine alla *"vicenda"* vissuta dalla sorella risultano in linea con quelli emergenti dalle ulteriori deposizioni rese al riguardo, né aggiungono elementi di rilevante novità, ma esclusivamente qualche dettaglio in più dovuto alla frequentazione giornaliera del teste con la sorella proprio nel periodo dello sciame sismico, per i motivi dal medesimo ampiamente specificati.

Inoltre, detti particolari, come evidenziato dal primo giudice, *"si incastrano con quelli già riferiti dagli altri testimoni senza sbavature, senza contrasti, si allineano nella composizione di un mosaico unitario che descrive con coerenza l'atteggiamento ed i comportamenti tenuti da Visione Daniela nella vicenda in esame"*.

Né, a fronte di quanto sopra evidenziato, possono ritenersi *tout court* manifestazione di inattendibilità del teste, come invece dedotto dall'appellante, il fatto che lo stesso abbia riferito dell'effetto *"anestetizzante"* della riunione della CGR sulla cittadinanza aquilana, mentre di tale effetto non vi fu menzione negli articoli pubblicati nei giorni successivi a detta riunione sul quotidiano *on line* InAbruzzo.com, ed il fatto che lo stesso in data 3 aprile


2009, alle ore 21.59, ebbe ad inviare una *email* al giornalista Colacito Gianfranco, direttore della testata, con la quale manifestava i suoi dubbi sulla completezza delle informazioni che in quei giorni le istituzioni avevano fornito alla cittadinanza, dubbi che, a suo dire, non manifestò alla sorella.

Al riguardo va in primo luogo rilevato che il Visione all'epoca dei fatti era mero responsabile amministrativo e non direttore o redattore di detto quotidiano e che, pertanto, non ne decideva la linea editoriale, come peraltro dallo stesso chiaramente esplicitato (*"allora preciso che io sono responsabile amministrativo, c'è un direttore di filiale che è Gianfranco Colacito ed io non mi permetto né di creare i contenuti e né di decidere la linea editoriale"*).

E d'altronde la e-mail spedita al Colacito al fine di sollecitare la riflessione dello stesso sulla non esaustività delle informazioni fornite sullo sciame sismico costituisce riprova del fatto che il Visione non avesse alcun autonomo potere di influire sulla linea editoriale (*"... ritengo che non stiamo facendo il nostro dovere di portale informatico al servizio dei cittadini"*).

Il teste, peraltro, ha fornito una spiegazione della sua asserita contraddizione tra la dedotta carenza informativa e la dedotta "rassicurazione", evidenziando come per lui le autorità amministrative e di pubblica sicurezza da un lato non avessero fornito informazioni sufficienti e, dall'altro, avessero invece, tramite la CGR, trasmesso dei messaggi tranquillizzanti definiti "micidiali" (*"no, noi non ci aspettavamo nessuna scossa devastante ... altrimenti saremmo stati dei suicidi a stare nelle nostre case. Noi vivevamo addormentati nella nostra città senza informazione ma con dei messaggi micidiali, precisi, che ho fatto presente prima, che ci portavano a stare tranquilli, qualsiasi media noi sentivamo o leggevamo, dicevano, riportano le affermazioni di questi signori"*).

Sul punto occorre peraltro rimarcare anche in questa sede che, pur attribuendo il Visione ai membri della CGR detti messaggi "micidiali", lo stesso, su richiesta di specificazioni, ha fatto evidente riferimento alle sole dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis** (*"non c'è allarme, state tranquilli, più ne fa meglio è, bevete un bicchiere di vino di Montepulciano, tutto questo messo insieme è un messaggio micidiale. Ci ha portato ad avere un comportamento suicida"*).



Il teste ha poi fornito una spiegazione anche del fatto di non aver espresso i propri dubbi sull'incompletezza informativa del citato portale informatico alla sorella. Lo stesso, invero, posto che vide per l'ultima volta la sorella il venerdì 3 aprile (poiché essa si recava da lui la sera dopo il lavoro e pertanto non si recò da lui il sabato e la domenica successivi), ha chiaramente riferito che la *email* costituì l'epilogo di un proprio ragionamento di cui non aveva parlato con nessuno, né con "la testata", né con la sorella, né con la moglie ("*quella lì è successiva, un tragitto mio mentale successivo del venerdì ...*", d.: "*non lo ha condiviso con sua sorella?*", r.: "*ma no, non ne abbiamo parlato dei miei problemi con la testata e di altri miei dubbi che avevo con il mio direttore, io di quelle cose non ne ho parlato neanche con mia moglie per dirle*").


Per mera completezza va poi rilevato che il teste ha dato anche conto della frase "*nessun accademico o responsabile della Protezione civile ha dato una risposta se non quella di affidarsi al Padreterno*", dichiarando di aver fatto riferimento ad una intervista rilasciata dall'assessore Stati. Ebbene, emerge dagli atti utilizzabili per la decisione che il 31 marzo 2009, alle ore 13,04, l'ANSA aveva diffuso una nota informativa nella quale si riportavano le parole pronunciate dall'Assessore Regionale Daniela Stati, la quale nell'occasione aveva annunciato la presenza alla riunione serale della CGR del dott. Guido Bertolaso e del Sindaco di L'Aquila, dott. Massimo Cialente, invitando "*i cittadini a cercare di essere sereni e soprattutto a non dare credito alle informazioni false sulla previsione dei terremoti che purtroppo in questi giorni stanno andando in giro*" e concludendo, quindi, con le parole: "*i terremoti non si possono prevedere, quando faranno lo sa solo il Padre Eterno*".

Ad ogni buon conto ritiene la Corte che eventuali interne contraddizioni del teste Visione non potrebbero comunque incidere sul complessivo e coerente quadro probatorio appreso evidenziato, tenuto presente che ciò che in questa sede interessa è esclusivamente acclarare se la decisione presa da Visione Daniela la notte tra il 5 ed il 6 aprile di rimanere nella propria abitazione familiare, sita al quarto piano di una palazzina ubicata nel centro storico aquilano, sia stata o no ricollegabile alle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**.

Ebbene, nonostante per evidenti problemi attinenti alla fono trascrizione non risultino trascritte intere frasi pronunciate dal teste Cinque Massimo inerenti i punti nodali delle

questioni d'interesse, dalla congiunta valutazione, in sintesi logica, delle acquisite prove orali, emerge comunque con evidenza:

- che nella famiglia Visione, e pertanto sin dall'infanzia di Daniela, dopo una scossa di terremoto, fosse uso abbandonare i luoghi chiusi, financo stazionando in luoghi aperti l'intera notte, all'interno di un'autovettura;
- che detta misura precauzionale era stata mantenuta da Visione Daniela e dal suo nucleo familiare anche durante lo sciame sismico in questione, tanto che già prima del 30 aprile in un paio di occasioni l'intera famiglia ebbe a passare parte della notte in macchina a seguito di scosse percepite quali allarmanti dal quarto piano della loro abitazione (*"è capitato di rimanere in macchina fuori ed è capitato anche a me con loro, con mia moglie un paio di volte durante questo ... sotto casa ... c'era un piazzale ... due volte sicuramente ... tutte e due le volte ... era di notte ... parecchie ore siamo stati fuori"*).
- che Visione Daniela era *"terrorizzata"* da detto sciame, tanto da essersi addirittura attivata per realizzare una *"casetta in legno"* nel Comune di Prata D'Ansidonia ove la famiglia era proprietaria di un terreno; che insistette con i familiari sino a conferire l'incarico ad un tecnico per dare inizio all'iter amministrativo; che cessò di insistere appena dopo la riunione della CGR (*"Lei si stava attivando ed aveva già dato incarico ad un geometra, ad un ingegnere, per farsi una casetta di legno in mezzo ad un campo"*; *"Daniela era cambiata. Non mi disse più "mamma ci andiamo a vedere questo terreno... ma quando facciamo la casetta"?* *Non me l'ha chiesto poi"*);
- che, a seguito della scossa del 30 aprile, Visione Daniela, la quale nell'occasione si trovava con i figli fuori casa, non vi fece affatto rientro, restando tutto il pomeriggio a girovagare con la macchina, recandosi quindi in serata con i propri figli a cena presso il ristorante Mc Donald's, ubicato al primo piano del relativo edificio, ed infine recandosi a dormire nella sua seconda casa, sita a circa dieci chilometri da L'Aquila (in frazione San Gregorio), in quanto costruita su di un unico piano.



Altrettanto chiaro è emerso che Visione Daniela ebbe conoscenza dell'esito della riunione della CGR, avendovi anzi posto particolare attenzione sia per la sua paura innata del terremoto, sia per il suo ruolo istituzionale di direttrice della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, con conseguente responsabilità sui relativi dipendenti.

In particolare è emerso che la Visione frequentava giornalmente lo studio del fratello, come detto amministratore del portale *on line* InAbruzzo.com, sulla cui *home page* venne propalata l'intervista dell'imputato **De Bernardinis** (*"perché c'era quella benedetta home page che lei vedeva con me sistematicamente, quindi lei era informatissima, quindi sapeva, aveva visto un'intervista, quel messaggio dirompente ..."*).

Al riguardo, poi, il teste Visione Pier Paolo ha riferito che la sorella, dopo il 30 marzo, gli ripeteva la frase *"se lo dice la CGR possiamo stare tranquilli"*, precisando anche che furono proprio queste parole che lo indussero a denunciare i fatti (*"ecco che mi sono spinto a denunciare questa cosa ed a fare l'esposto perché lei mi disse, e con testuali parole: "se lo dice la CGR dobbiamo stare tranquilli"*).

Al riguardo, inoltre, la teste Giordani Linda Giuseppina, madre di Visione Daniela, ha riferito che la figlia leggeva i giornali quotidianamente e che avevano commentato unitamente l'esito della riunione della CGR.

Al riguardo, infine, il teste Cinque Massimo ha confermato che la moglie era in merito informata è ciò anche per il suo ruolo istituzionale.

Da ultimo, è emerso chiaro che Visione Daniela ebbe a mutare completamente il proprio atteggiamento dopo il 30 marzo.

Sul punto, oltre alle già ricordate parole dalla stessa pronunciate e testimoniate dal fratello Visione Pier Paolo, appare fortemente significativo, come su detto, il fatto che la stessa in concomitanza con la riunione della CGR ebbe ad abbandonare improvvisamente il proprio progetto di realizzazione di una casa di legno in Prata D'Ansidonia, sul quale aveva pure tanto insistito con i familiari.

Inoltre il teste Cinque Massimo ha riferito che nel corso della settimana successiva al 30 marzo la Visione ebbe a assicurare uno studente greco, conduttore di un appartamento

ubicato nel medesimo stabile ove loro abitavano e che si mostrava preoccupato per lo sciame, facendo riferimento proprio a quelle che erano state pubblicizzate come le conclusioni della riunione della CGR


Infine, a prova del radicale mutamento di prospettiva della Visione stanno le dichiarazioni della madre Giordani Linda Giuseppina che ebbe a sentire la figlia immediatamente dopo la scossa delle ore 22.48 del 5 aprile, invitandola a passare la notte presso la sua abitazione, ritenuta più sicura poiché posta al primo piano, e che, alla risposta della figlia, ebbe a pensare *“ma questa si è scemita”*.

Che, poi, il citato netto e repentino mutamento di prospettiva fosse derivato proprio dall'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis**, si desume dal fatto che alla domanda della madre *“Embè, che fate non venite sotto?”*, la Visione ebbe a rispondere facendo riferimento allo “scarico di energia”: *“No, mà, ha fatto ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia”*.

Il chiaro riferimento al concetto dello “scarico di energia”, propalato il 31 marzo esclusivamente da **De Bernardinis**, emerge altresì dalla deposizione resa dal teste Cinque Massimo, il quale ha dichiarato che a seguito della telefonata ricevuta dalla moglie subito dopo detta scossa, ripercorsero insieme le argomentazioni che entrambi riferivano alla CGR (*“stai tranquilla, perché ci hanno detto che la terra più si scarica e meglio è, scarica energia e quindi ...”*).

Né può nel caso di specie sostenersi che detto concetto forse stato recepito ed elaborato dalla Visione antecedentemente o successivamente alla riunione della CGR, perché proprio in concomitanza con la stessa la Visione ebbe a mutare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti dello sciame in corso.

Appare dunque a questa Corte di intuitiva evidenza che la Visione ebbe a percepire le parole ed i messaggi rassicuranti dell'imputato **De Bernardinis**, riferendoli alla CGR, e che per ciò e solo per ciò ebbe ad abbandonare le cautele già tenute nel corso dello sciame sismico, a nulla rilevando che il teste Cinque Massimo, come dedotto in sede di appello, abbia riferito “di non aver mai sentito alcuna dichiarazione degli esperti”, avendo lo stesso chiarito di aver comunque preso conoscenza dell'esito della riunione della CGR, pur non essendo in



grado di indicarne la fonte, precisando, come suddetto, che la moglie, per il ruolo istituzionale che rivestiva, *“doveva per forza di cose essere informata”*, dal che deve ragionevolmente presumersi che il teste abbia assunto le proprie informazioni a riguardo precipuamente tramite quest’ultima.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra evidenziato, può ritenersi che la decisione della Visione di rimanere nella propria abitazione a seguito della scossa delle ore 22.48 del 5 aprile possa ricondursi in via esclusiva alle dedotte *“rassicurazioni”* fattele per via telefonica dal coniuge.

Sul punto, posto che, l’istintiva paura a seguito della percezione di una forte scossa di terremoto non si pone affatto in irriducibile logico contrasto con la suddetta intervenuta rassicurazione, comportando quest’ultima meramente la sostituzione di una scelta razionale ad una scelta d’impulso, e posto altresì che appare del tutto naturale che Cinque Massimo, contattato dalla moglie subito dopo detta scossa, abbia cercato di tranquillizzarla, rileva la Corte che pur a non volersi convenire col primo giudice sul fatto che il ruolo di Cinque Massimo consistette in un mero *“conforto morale”*, detto ruolo tuttavia di certo si esplicò nel ripercorrere unitamente al coniuge le suindicate argomentazioni, di talché, se Cinque Massimo certamente partecipò alla elaborazione della decisione della Visione, la decisione fu tuttavia presa proprio in base alla rassicurazione dovuta all’idea che l’energia si stesse meramente scaricando e che ciò costituisse un fenomeno favorevole (*Io la rassicurai dicendole “stai tranquilla, che siamo stati tranquillizzati dalle parole ... a seguito della riunione della Commissione ... ci hanno detto di stare tranquilli ... abbiamo concordato di restare in seguito a queste rassicurazioni che sono state fatte le ... la terra più scarica meglio è ... perché la terra più scarica meglio è, scarica energia e quindi ... anche lei era rassicurata da questa ... a seguito di questa riunione”*).

Sul punto, la madre della Visione ha confermato, per quanto a sua volta saputo dal genero, che quest’ultimo e la propria figlia concordarono tra loro il da farsi in quanto ritenevano che ormai potevano stare tranquilli (*“hanno concertato tra loro il da farsi ... tanto possiamo stare tranquilli adesso ... hanno concertato questo tra loro”*).

D’altronde, che le determinazioni familiari venissero concordate dai coniugi, anche quando Cinque Massimo si trovava a Sulmona per lavoro, appare chiaro dal fatto che gli stessi


ebbero a sentirsi e decidere insieme pure nell'occasione del 30 marzo in cui la Visione ed i bambini ebbero a trasferirsi nell'abitazione di San Gregorio (*"il pomeriggio del 30 quando c'è stata la scossa ... mi trovavo anche quel pomeriggio di servizio ... quindi ... ci siamo sempre interfacciati con mia moglie telefonicamente ... ci siamo sentiti per telefono; "che dici, vado" ...?"*).

Né la circostanza che la decisione di rimanere presso la propria abitazione sia stata assunta dalla Visione confrontandosi con il proprio coniuge può essere indubbiata dal fatto che il teste Cinque Massimo abbia confermato quanto già riferito in sede di sommarie informazioni, ovvero che la moglie lo chiamò spaventata chiedendole cosa avesse dovuto fare e che lui ebbe a rassicurarla, dicendole di rimanere calma, di non avere paura, di rimanere a casa e di dormire insieme ai bambini del letto matrimoniale, atteso che la conferma di quanto riferito in sede di indagini preliminari è stata effettuata dopo le precisazioni del teste in merito al tenore complessivo del colloquio avuto con la moglie e le rispettive dichiarazioni non si pongono in termini di logica incompatibilità.

Né, ancora, a fronte di quanto sopra rilevato, può valutarsi dirimente ai fini difensivi la dedotta contraddizione tra la deposizione resa dal teste Visione Pier Paolo e quella resa dalla teste Giordani Linda Giuseppina sul fatto che quest'ultima, dopo la scossa delle ore 22.48, avrebbe invitato il figlio Pier Paolo a recarsi presso l'abitazione paterna, ritenuta, come già detto, più sicura, riferendogli che vi si sarebbe recata anche la sorella, avendo la teste Giordani sciolto la contraddizione, dichiarando di aver ciò riferito al figlio al fine di invogliarlo a recarsi da lei.

In particolare la Giordani ha riferito che alle sue insistenze (*"ho insistito"*) la figlia infine le rispose *"mò vediamo"* per chiudere la conversazione, che lei capì che non sarebbe andata e che al figlio disse il contrario per invogliarlo a recarsi presso di lei (*"d.: "quindi il mò vediamo, cioè adesso vediamo, significava per lei che cosa?", r.: "significava per me che Daniela non veniva a casa. Però a Pier Paolo ho detto il contrario, per farlo venire ... gli ho detto una bugia perché volevo che stessero con me tutti e due"*).

Per mera completezza rileva la Corte che, anche qualora si volesse ritenere, e non si ritiene, che la Visione in prima battuta si fosse effettivamente prospettata anche la possibilità di recarsi dalla madre per poi determinarsi invece a rimanere in casa dopo aver "ragionato"



con il proprio coniuge, ed anche qualora la stessa sia istintivamente e momentaneamente uscita dalla propria abitazione (come il difensore dell'imputato sembra dedurre dalle frammentarie, in quanto parzialmente non registrate, dichiarazioni del teste Cinque sul punto - v. pag. 204 delle trascrizioni relative all'udienza del 15-10-2011), tuttavia detto "ragionamento" avrebbe quale presupposto l'acquisizione del concetto dello scarico di energia quale fenomeno favorevole tramite le parole pronunciate dall'imputato **De Bernardinis**, la cui esternazione si porrebbe pertanto in ogni caso quale *condicio sine qua non* della scelta della Visione.

In definitiva, deve ritenersi che, se non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni dell'imputato **De Bernardinis**, Visione Daniela certamente non avrebbe mutato le proprie consolidate abitudini di cautela e non si sarebbe trovata all'atto della scossa distruttiva all'interno della propria abitazione unitamente ai figli minori.

L'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** ha dunque costituito una condizione necessaria dell'evento, restando superata ogni ulteriore argomentazione e deduzione difensiva.

5.3.4) Massimino Patrizia, Cora Alessandra, Cora Antonella.

Anche con riferimento al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella l'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che se le tre vittime non fossero venute a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista resa dall'imputato, alla prima scossa verificatasi nel corso della notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 si sarebbero allontanate immediatamente e per numerose ore dal loro domicilio, così peraltro conformandosi alle abitudini di cautela familiare radicate nel tempo.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha evidenziato come il primo giudice avesse omissis di riportare compiutamente il contenuto delle acquisite deposizioni testimoniali, trascurando la valorizzazione di dichiarazioni fondamentali.


Al riguardo in primo luogo è stato evidenziato come il teste Cora Maurizio del contenuto della riunione della CGR avesse colto che non ci sarebbero stati eventi letali, che lo sciame avrebbe proseguito con la medesima intensità o con intensità minore e che il danno potenziale avrebbe riguardato esclusivamente le strutture vecchissime, le controsoffittature, i canali ed altri elementi comunque estranei alla tipologia della sua abitazione, mentre le espressioni utilizzate dagli scienziati sul punto erano inequivocabilmente riferite ai danni già provocati dalla scossa del 30 marzo 2009.

L'appellante ha inoltre evidenziato come dal contenuto della deposizione resa dal citato teste era emerso che i membri della famiglia Cora si erano sentiti sollevati per la minore intensità della scossa percepita la notte tra il 4 ed il 5 aprile rispetto a quella del precedente 30 marzo - durante la quale era caduto un libro da uno scaffale - il che aveva costituito un elemento di rassicurazione *ex se*, deducendo, quindi, che non poteva ritenersi sul punto condivisibile il ragionamento del primo giudice sulla cui scorta detta percezione avrebbe meramente rafforzato l'effetto rassicurativo derivante in via esclusiva dalla conoscenza dell'asserito esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.

È stato inoltre evidenziato come il teste Maurizio Cora potesse essere stato condizionato anche da altri fattori, quali le dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative, avendo il medesimo nel corso della propria deposizione confermato il contenuto della dichiarazione già resa in sede di sommarie informazioni, ossia di aver invitato le autorità ad acquisire le trasmissioni televisive e gli articoli di quotidiani e periodici relative al periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2008 ed il mese di aprile 2009, al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità amministrative, circostanza che avrebbe dovuto logicamente indurre a non escludere percorsi causali alternativi.

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva tenuto conto, con riferimento alla deposizione resa dall'amica di famiglia Lombardi Tirone Giovanna, che questa non era stata in grado di indicare quando avrebbe appreso le informazioni inerenti lo scarico di energia, ma che aveva comunque collocato il dato in un momento precedente al 30 marzo e, quindi, alla rassicurazione che era assertivamente pervenuta dalla CGR

Ancora, è stato evidenziato che il primo giudice non aveva preso minimamente in considerazione la deposizione resa dal teste Tiberi Rolando, dalla quale non emergevano le



fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata rassicurata.

Da ultimo è stato evidenziato come il 30 marzo 2009 la famiglia Cora avesse comunque fatto rientro presso la propria abitazione per trascorrervi la notte, di talché non poteva presumersi che lo stesso non sarebbe accaduto anche il 6 aprile, prima del verificarsi della scossa distruttiva.

Ebbene, premesso, quanto all'attendibilità del teste Maurizio Cora, che la penale responsabilità dei componenti la CGR così come ipotizzata dall'accusa non poteva certo ritenersi di immediata ed intuitiva evidenza, e, nello specifico, che, come rettamente evidenziato dal primo giudice, la perdita dell'intero nucleo familiare e le importanti lesioni personali subite dallo stesso nell'occasione forniscono sicuramente una esaustiva spiegazione del lasso temporale intercorso tra la data del terremoto e la determinazione di questi, peraltro del tutto autonoma, di proporre denuncia, va *in primis* evidenziato che, limitati i parametri del giudizio di responsabilità dell'imputato a quelli sopra specificati, risultano ultronei rispetto al presente vaglio gli argomenti utilizzati dagli "scienziati" di cui al ricorso in appello, dovendosi precipuamente tenere conto dell'influenza sulla scelta delle vittime, maturata in sede di un vero e proprio consulto familiare e riportata dall'unico sopravvissuto, delle dichiarazioni provenienti dall'odierno imputato **De Bernardinis**.

Quanto alle fonti delle informazioni, posto che il teste Cora Maurizio ha dichiarato che le valutazioni espresse dalla CGR erano attese dalla propria famiglia come una "manna" - il che sottolinea l'attenzione prestata nell'occasione alla propalazione delle relative notizie - si rileva che lo stesso ha precisato che dette fonti furono costituite dalle interviste rilasciate dal sindaco dell'Aquila e da membri della Commissione nonché da articoli e servizi giornalistici confezionati già dalla sera del 31 marzo 2009, e ciò con riferimento sia alla stampa ed alle tv locali sia a quelle nazionali.



Al riguardo, a giudizio della Corte, il fatto che il teste non sia stato in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv, non solo non ne inficia l'attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell'uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

D'altronde l'attenzione riservata dalla famiglia Cora-Massimini all'esito della riunione della CGR risulta chiara altresì dalla deposizione della teste Lombardi Tirone Giovanna, intima amica di Massimini Patrizia, la quale ha riferito che quest'ultima nell'occasione aveva *“sentito delle interviste in televisione”* e ne era stata tranquillizzata (*“hai sentito? Hai visto? Stiamo più tranquille”*) e dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito del notato *“capovolgimento psicologico della famiglia”* dopo la riunione della CGR.

I concetti percepiti, elaborati e riferiti dal teste Cora Maurizio, poi, attingono precipuamente dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** e fanno riferimento, in particolare, alla *“normalità”* dello sciame sismico (*“si parlava di un normale sciame sismico”*), allo *“scarico di energia”* (*“dice, si sta scaricando, si sta scaricando l'energia”*), alla situazione favorevole (*“una prognosi fausta”*).

Ne consegue che la stima, quale d'intensità minore, della scossa delle ore 23,30 del 4 aprile 2009 rispetto a quella del precedente 30 marzo - non avendo percepito nessun membro del nucleo familiare Cora-Massimini la successiva scossa ma esclusivamente, quindi, quella distruttiva - non ebbe affatto una valenza autonoma ma fu effettuata, come peraltro chiaramente esplicitato dal teste Cora Maurizio, proprio in base ai concetti della normalità dello sciame sismico e dello scarico di energia, non avendo in sostanza le vittime fatto altro che constatare che la scossa era stata presumibilmente inferiore a quella del 30 marzo, trovando, quindi, un soggettivo riscontro a quanto da loro ritenuto essere stato il messaggio della C.G.R., (*“apprezzammo ancor più questa CGR, era stata in grado proprio di ... dice sta scaricando si sta scaricando l'energia, quindi ... ci saremmo dovuti aspettare una serie di eventi analoghi che non avevano prodotto danni alla casa, ecco quella sera non cadde il libro, mi ricordo ecco da questo capimmo che era inferiore perché il lunedì prima era caduto un libro, che stava pure in bilico, ma quella sera non cadde nulla, quindi questa scossa valutammo che era una scossa di carattere diverso, inferiore, e comunque una scossa che integrava quel normale sciame sismico che ci avevano...”*).

Al riguardo non può non evidenziarsi che anche il pronostico favorevole espresso nei suindicati servizi giornalistici fu propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase *“non ci si aspetta un aumento della magnitudo”*, sebbene non espressamente riportata nella rubrica.



Appare pertanto chiara, come esplicitata dal teste Maurizio Cora ed evidenziata dal primo giudice, la sostituzione del ragionamento all'istinto (*“purtroppo intervenne un ragionamento, ragionamento che non ci sarebbe mai stato se non ci fosse stata questa pronuncia della CGR che aspettavamo come manna ... è intervenuto un elemento di riflessione, ci siamo affidati totalmente a queste persone che costituivano per noi garanzia ... la decisione è stata presa il 5 aprile non in base a quello che era l'istinto, che si attestava sulla rilevanza o meno della scossa, ma è stata presa rispetto a quello che era stato detto dalla CGR, in chiave razionale ... se avessimo seguito quella sera l'istinto stavamo fuori casa come al solito”*).

Che poi la famiglia Cora non sia stata affatto condizionata dalle suindicate e non precisate “dichiarazioni provenienti dalle autorità amministrative” relative al periodo dicembre 2008-aprile 2009 risulta evidente dalle chiare, precise e reiterate dichiarazioni rese anche sul punto dal teste Cora Maurizio (*“noi continuavamo a comportarci in maniera istintiva perché non c'era la parola autorevole che aspettavamo e la parola autorevole fu quella che tutti sappiamo ... allora, voglio ripetere, perché già l'ho detto, che a questo tipo di informazione non davamo peso, davamo un peso estremamente relativo perché erano informazioni non promananti da chi è legittimato a farle”*), deposizione peraltro confermata da quella resa dalla teste Lombardi Tirone Giovanna.

Riprova logica della veridicità di quanto sopra è poi costituito dal fatto che solo qualche giorno prima della scossa distruttiva, ossia il precedente 30 marzo, i coniugi Cora-Massimino e la loro figlia maggiore Alessandra a fronte della scossa delle ore 15.38 si erano determinati a fuoriuscire dalla propria abitazione ed a trattenersi per ore nel parco adiacente il castello cinquecentesco spagnolo (*“nella tardissima serata siamo tornati a casa”*), e ciò nonostante Cora Alessandra avesse la febbre a 39°, circostanza pienamente confermata sia dalla teste Lombardi Tirone Giovanna, per avergliela raccontata l'amica Massimino Patrizia, sia dal teste Tiberi Rolando, il quale ha riferito di essersi nell'occasione intrattenuto *“diverse ore ... più di due ore, quasi tre ore”* con la famiglia Cora, che peraltro era già in loco quando lui ebbe a sopraggiungere e rimase in loco quando *“si lasciarono”*.

Nessun rilievo ai fini difensivi può assumere poi la circostanza che la teste Lombardi Tirone Giovanna non sia stata in grado di indicare quando lei stessa avesse appreso le informazioni


inerenti lo scarico di energia, atteso che la medesima ha chiaramente riferito, così confermando l'ipotesi accusatoria, che dette informazioni non erano state ritenute rassicuranti prima del 31 marzo (domanda: *“però tutto questo non tranquillizzava la sua amica?”*, risposta: *“nessuno perché le persone sono abituate ... l'ho detto prima, si usciva di casa ogni volta, era una popolazione abituata a questo”*), precisando inoltre che nel periodo antecedente al 31 marzo le notizie rassicuranti si alternavano a quelle allarmanti (*“però leggevamo anche l'altro ... altri dicevano che sarebbe successo”*), e che, comunque, la fonte di dette notizie non era considerata autorevole (*“... non erano istituzionalizzati, i vari tecnici, per così dire ... non ci rassicuravano ... ma quando si riunisce questa qui di commissione, quando viene all'Aquila ... tu ti senti al centro del mondo, come città ...”*).

Nessun rilievo, ancora, può assumere il fatto che il teste Tiberi Rolando non sia stato in grado di specificare quali fossero state le fonti da cui la famiglia Cora sarebbe stata rassicurata, per quanto sopra evidenziato in merito alla medesima deduzione formulata con riferimento alla deposizione del teste Cora Maurizio.

Da ultimo, nessun rilievo può assumere ai fini difensivi il fatto che il 30 marzo 2009 la famiglia Cora ebbe infine a fare rientro presso la propria abitazione per passarvi la notte.

Al riguardo, posto che dalla congiunta valutazione delle deposizioni rese dal teste Cora Maurizio e dalla teste Lombardi Tirone Giovanna è rimasto provato che i componenti del nucleo familiare Cora-Massimini erano soliti fuoriuscire dalla propria abitazione ad ogni scossa percepita come pericolosa trattenendosi a lungo in luoghi aperti (*“le scosse che erano di maggior rilievo ci inducevano a uscire e siamo usciti, le scosse di minore rilievo le consideravamo fenomeni ... quasi fisiologici ... noi in genere ci trattenevamo fuori cinque ore, cinque, sei ore”*), devesi invero ribadire che a seguito della scossa delle ore 15.38 del 30 aprile, Cora Maurizio, la moglie Massimini Patrizia e la figlia Cora Alessandra ebbero a recarsi presso il parco adiacente il castello spagnolo cinquecentesco, ove si intrattennero per ore, facendo rientro in casa nella tardissima serata, e ciò nonostante Alessandra fosse febbricitante.

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se i membri della famiglia Cora-Massimini non avessero abbandonato le loro cautele familiari, tenuto altresì conto della scossa delle ore 00. 39 del 6 aprile 2009 dai medesimi non percepita nel sonno e che

Handwritten signature and a large number 9.

sarebbe sicuramente stata percepita se si fossero trovati fuori dalla loro abitazione, non sarebbero stati colti all'interno della stessa dalla scossa distruttiva delle ore 03.32.

5.3.5) Placentino Ilaria.

Rileva la Corte che sulla scorta dei suindicati parametri di riferimento debba ritenersi acclarato anche il nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato **De Bernardinis** ed il decesso di Placentino Ilaria.

L'istruttoria dibattimentale ha invero provato oltre ogni dubbio che possa qualificarsi ragionevole che, se la Placentino non fosse venuta a conoscenza delle parole e dei concetti rassicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non si sarebbe neppure trovata nel comune aquilano la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 e, a tutto concedere, alla prima scossa verificatasi, sarebbe sicuramente fuoriuscita dalla propria abitazione, intrattenendosi lungamente in luoghi aperti, così evitando di soccombervi.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto che l'unica teste escussa, Narcisi Ilaria, non era stata in grado di ricordare da chi avesse assunto le informazioni relative all'esito della riunione della CGR e che, comunque, dal suo racconto emergeva che nel momento in cui aveva assunto dette informazioni la Placentino neppure era stata presente.

L'appellante ha inoltre evidenziato che la teste non era stata in grado di precisare quali informazioni avessero determinato la sua asserita tranquillità né era stata in grado di associare gli imputati alle affermazioni generiche dalla stessa riportate, parlando genericamente di "spezzoni" di trasmissioni e di telegiornali.

Ancora, è stato evidenziato che la teste aveva infine ammesso che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle ore 22.48 e nonostante le sostenute assicurazioni, lei e la Placentino si erano molto spaventate.

Le dichiarazioni della teste, pertanto, dovevano ritenersi insufficienti a suffragare l'accusa.


Da ultimo è stato sottolineato come dalla deposizione della teste Narcisi Ilaria si evincesse

che non vi erano stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile, atteso che nella prima occasione quest'ultima, pur essendo fuoriuscita dalla facoltà di medicina ed essendo rimasta a lungo in luoghi aperti, aveva comunque deciso in tarda serata di fare rientro nel proprio appartamento.

Nell'esaminare la posizione della vittima Placentino Ilaria va premesso, quanto all'attendibilità dell'unica teste a carico Narcisi Ilaria, neppure costituita parte civile, che non è emerso dagli atti alcun concreto elemento di dubbio al riguardo e che, anzi, la chiarezza, la precisione e la logica progressione dei ricordi inducono ad escludere senza mezzi termini le sovrapposizioni mnemoniche ed i condizionamenti ipotizzati dalla difesa.

Ciò posto, rileva *in primis* la Corte come da detta deposizione risulti che le due studentesse Placentino Ilaria e Narcisi Ilaria, entrambe fuori sede al primo anno di università, costituivano all'evidenza l'una il punto di riferimento dell'altra e che, pertanto, la Narcisi ebbe a partecipare in prima persona a tutte le scelte della Placentino, rimanendo in contatto telefonico con la stessa sino alla scossa delle ore 22.48 del 5-4-2009.

Dunque, da detta deposizione emerge chiaro che: le due ragazze, entrambe non provenienti da zone sismiche, erano rimaste sconvolte dallo sciame sismico aquilano; alla prima scossa *"forte"* collocata dalla teste Narcisi Ilaria intorno alla metà del mese di marzo 2009, la Placentino l'aveva contattata telefonicamente (tramite sms) comunicandole che *"si era spaventata parecchio"* ed era fuoriuscita dal proprio appartamento; nell'occasione della scossa delle ore 15,38 del 30 marzo entrambe le ragazze, che si trovavano unitamente all'università, ne fuggirono spaventate e rimasero in luoghi aperti fino *"oltre la mezzanotte"* nonostante avessero incontrato personale della Protezione civile che le invitava a rientrare nelle loro abitazioni in quanto la situazione era da ritenersi sotto controllo (*"c'era anche una delle ... camionette della Protezione civile, sì alcuni erano proprio vestiti, cioè non alcuni, tutti erano vestiti come Protezione civile e dissero che appunto li avevano mandati lì per assicurare che la situazione era sotto controllo che potevamo anche rientrare nelle nostre abitazioni ... non ci sentivamo sicuri delle loro parole perché non era una fonte certa e quindi non volevamo comunque rientrare a casa"*); durante il tragitto tra l'università ed il centro della città avevano pensato di recarsi provvisoriamente entrambe a Canzano (luogo di residenza della Narcisi la cui distanza dall'Aquila risulta percorribile in circa tre quarti



d'ora) *“per stare più tranquille”*; invece, giunte in Piazza Duomo, avendo acquisito tramite il *“passaparola”* la notizia che il giorno successivo si sarebbe riunita la CGR, decisero di rimandare la decisione fino allo svolgimento di detta riunione per valutarne congiuntamente gli esiti (*“se la commissione avesse detto che c’era un pericolo imminente ovviamente saremmo tornate a casa a Canzano ... (se) c’era la possibilità di un pericolo, però era un po’ più blando, avremmo frequentato le lezioni diciamo facendo il tragitto Canzano-L’Aquila, quindi recandoci all’università solo in mattina per poi rientrare però a Canzano a dormire e, insomma, per il resto della giornata”*); le stesse furono assolutamente tranquillizzate dalle notizie quindi apprese al riguardo di detta riunione (*“abbiamo deciso che potevamo rimanere tranquillamente all’Aquila”*); infine la notte tra il 5 ed il 6 aprile, dopo la scossa delle 22.48, le stesse, sempre telefonicamente (tramite sms), si ribadirono le proprie decisioni.

Ciò posto rileva la Corte che emerge evidente dagli atti come la decisione della Placentino di non trasferirsi a Canzano e, comunque, di non fuoriuscire dalla propria abitazione la notte tra il 5 ed il 6 aprile dopo detta scossa, sia eziologicamente ricollegabile alle parole ed ai messaggi rassicuranti emergenti dall’intervista resa dall’imputato **De Bernardinis**.

Al riguardo va preliminarmente ribadito che il fatto che la teste Narcisi non sia stata in grado di riportare in maniera specifica né i nomi dei membri della CGR che ebbero a rilasciare dette interviste né le denominazioni dei singoli quotidiani e dei programmi tv visionati, non solo non ne inficia l’attendibilità ma la rafforza, essendo evidente che sarebbe stato del tutto agevole, in ragione della risonanza dei fatti e dell’uso diffuso di strumenti informatici, acquisire specifiche informazioni ai fini di una futura deposizione.

La stessa peraltro non è neppure stata del tutto generica avendo fatto riferimento allo *zapping* da lei effettuato tra i programmi delle varie trasmissioni locali e precisando che comunque sicuramente vide il TG regionale.

Che i concetti percepiti ed elaborati unitamente all’amica Placentino attengano poi precipuamente dalle dichiarazioni rese dall’imputato **De Bernardinis** si evince chiaro dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla Narcisi.

La stessa, invero, ha dato atto di aver notato nei servizi televisivi l’inquadratura dell’aula



dove si era tenuta la riunione della commissione e che nell'occasione alcuni membri della stessa erano stati inquadrati nonché di ricordare, in particolare, l'intervista rilasciata da uno dei membri (*"però non mi ricordo il nome non lo ricordo oggi e non l'avrei ricordato all'epoca perché ... per me non era importante sapere chi fosse la persona ma semplicemente che lui era un esperto"*).

Ebbene che la Narcisi abbia udito l'intervista resa dall'imputato **De Bernardinis** emerge chiaro dai concetti cui la stessa ha fatto riferimento e, in particolare, da quelli della "normalità" dello sciame sismico e la necessità di conviverci (*"era normale ... c'era da abituarsi"*) e da quello dello "scarico di energia" (*"che lo sciame sismico si stava scaricando attraverso queste scosse"*), espressi dal **De Bernardinis**.

La Narcisi ha fatto inoltre riferimento al pronostico favorevole (*"cioè scosse più forti rispetto a quelle che già c'erano state non si sarebbero verificate"*) riportato nei suindicati servizi giornalistici, concetto che, come già sopra evidenziato, fu anch'esso propalato dal **De Bernardinis** in sede della conferenza stampa immediatamente successiva alla riunione della CGR mediante la frase, sebbene non rubricata, *"non ci si aspetta un aumento della magnitudo"*.

Ancora, la Narcisi ha dato atto di aver acquistato il mattino seguente copia di un quotidiano (*"per rassicurarmi ancor di più che insomma quello che avevo sentito in serata era confermato"*). Al riguardo la teste, pur non essendo stata in grado di precisarne la testata, è stata tuttavia chiara nel riferire che ebbe difficoltà nel reperirlo *"perché tutte le edicole avevano terminato i giornali"* (*"il titolo esatto no, anche perché appunto essendo praticamente finiti mi accontentai di qualsiasi giornale potesse contenere queste notizie"*).

Ebbene, la teste ha riferito: che detto giornale riportava notizie conformi a quanto udito la sera prima in televisione; che ebbe a leggerlo unitamente alla Placentino; che nell'occasione parlarono nuovamente di ciò che avevano appreso la sera precedente (domanda: *"lo leggeste insieme oppure Ilaria ..."*, risposta: *"sì, sì, sì, sì, lo abbiamo letto, praticamente uscita di casa io passai a comprare il giornale in edicola e ci siamo incontrate alla fermata dell'autobus per poi andare all'università e comunque abbiamo parlato, appunto, oltre a leggere, insomma, abbiamo riparlato anche di quello che era stato detto la sera prima"*).



Deve pertanto ritenersi evidente che anche Placentino Ilaria fu tranquillizzata proprio dalle dichiarazioni e dai concetti espressi dall'imputato **De Bernardinis**.

Riprova ne è che la notte tra il 5 ed il 6 aprile, a seguito della scossa delle ore 22.48 nel corso della loro comunicazione telefonica, la Placentino decise di *"rimanere a casa"* avendo convenuto con la propria amica Narcisi che ormai avrebbero dovuto *"abituarsi"* alle scosse poiché le stesse non comportavano alcun pericolo di gravi danni (*"... avevamo deciso di rimanere a casa perché insomma ... ci siamo ribadite quello che c'eravamo detto nei giorni passati, che ormai insomma c'era da abituarsi a questi avvenimenti, a queste scosse, ed è inutile rimanere al freddo fuori ... perché tanto non sarebbe successo nulla di rilevante"*), così ricalcando proprio i concetti espressi in sede di intervista dall'imputato **De Bernardinis** (*"è un fenomeno senz'altro normale"*, *"dobbiamo convivere con questo territorio"*, *"non c'è pericolo"*).

A fronte di quanto sopra di certo non può valutarsi dirimente l'argomentazione difensiva incentrata sul fatto che la Narcisi, in sede di escussione testimoniale, abbia ammesso la paura della Placentino a seguito della scossa delle ore 22.48 (*"effettivamente lì un pochino diciamo c'è tornata la paura, però comunque avevamo deciso di rimanere a casa"*).

Al riguardo, infatti, non può di contro non rilevarsi che anche in questo caso sull'istintiva paura ebbe a prevalere il ragionamento che, smorzando l'ansia, indusse la vittima ad una scelta che sicuramente non avrebbe effettuato se l'imputato **De Bernardinis** non avesse tenuto la condotta imputatagli (*"... la paura vera c'era stata solo quel lunedì 30, era ormai scemata la paura e l'ansia di scosse distruttive"*).

Né infine, può assumere valenza dirimente l'argomentazione difensiva sulla cui scorta non vi sarebbero stati mutamenti di abitudine della vittima tra il 30 marzo ed il 6 aprile poiché anche nella prima occasione la stessa aveva infine passato la notte all'interno del proprio appartamento.

Ed invero, la Placentino in data 30 marzo, a fronte di una scossa percepita alle ore 15.38 ebbe a fare ritorno nella propria abitazione dopo la mezzanotte (prospettando peraltro con la Narcisi nell'occasione il loro trasferimento a Canzano).

Deve pertanto ritenersi con alto grado di probabilità logica che, se la stessa non avesse

percepito ed elaborato le parole espresse dall'imputato **De Bernardinis**, avrebbe trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile a Canzano ovvero, a tutto voler concedere, sarebbe fuoriuscita dalla propria abitazione per un lasso temporale sufficiente ad evirarne la morte.

5.3.6) Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia

Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia (madre e figlia) persero la vita nel crollo dell'edificio sito a L'Aquila in via Luigi Sturzo n. 33, costruito nel 1962 in cemento armato.


L'istruttoria dibattimentale ha consentito di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le due vittime furono rassicurate dalle parole proferite dall'imputato **De Bernardinis** e che, in ragione di siffatta rassicurazione, esse mutarono le loro condotte di vita, regolate su consolidate abitudini che le avevano portate ad adottare misure precauzionali in occasione di scosse di terremoto.

Le ragioni in base alle quali il Tribunale aquilano ha fondato il proprio giudizio di sussistenza del nesso di causalità sono state in precedenza ricordate.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha evidenziato come dal tenore della deposizione del Vittorini Vincenzo si evincerebbe che le due vittime furono tranquillizzate, più che dai concetti espressi dai componenti della CGR, dalle espressioni dei loro volti.

In secondo luogo, ha rappresentato una contraddizione che sarebbe ravvisabile nel contenuto della deposizione del predetto testimone, il quale dapprima ha affermato di essere stato tranquillizzato dall'esito della riunione e, poi, ha dichiarato che in occasione della scossa della sera del 5 aprile, lui e la consorte si vestirono, prepararono la bambina per uscire e radunarono le cose che avrebbero dovuto portare con loro, così dimostrando di non essere affatto tranquilli. Inoltre, i parametri ai quali i due coniugi ancorarono la loro decisione di non uscire sarebbero stati costituiti dalla minore intensità della scossa rispetto a quella del 30 marzo e dal fatto che, affacciandosi alla finestra, essi videro che nessuno era sceso in strada dai palazzi circostanti. Si tratterebbe, secondo il difensore, di fattori condizionalistici alternativi che incisero sulla formazione della volontà delle vittime.

A ciò si deve aggiungere che dall'istruttoria sarebbe emerso che fu il dott. Vittorini a indurre la moglie a non lasciare la casa, così dovendosi escludere ogni diverso antecedente



causale. Inoltre, ha osservato l'appellante che il teste Vittorini Andrea ha riferito che il fratello, nel corso delle due telefonate avute con lui, non fece riferimento all'esito della CGR.

Con un'ulteriore argomentazione, il difensore dell'imputato si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe del tutto trascurato l'importanza della deposizione del teste Mari Fiamma Ottavio, il quale ha riferito di avere egli stesso tranquillizzato gli amici, introducendo un nuovo elemento determinante in relazione alla decisione di non uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie.

I rilievi difensivi non hanno, a parere della Corte, la forza di inficiare il ragionamento probatorio svolto dal giudice di prime cure.

Innanzitutto, nessun dubbio può avanzarsi in ordine all'intrinseca attendibilità dei testi Vittorini Andrea, Vittorini Vincenzo e Mari Fiamma Ottavio, la cui genuinità espositiva, del resto, non è stata in alcun modo negata dal difensore.

Dunque, sono certamente da ritenersi provate le consolidate abitudini familiari che avevano indotto la Spaziani ad abbandonare la propria abitazione in occasione delle varie scosse succedutesi durante lo sciame (sulla questione, del resto, la difesa non svolge argomentazioni di sorta).

Anche sul punto della conoscenza, da parte dei coniugi Vittorini-Spaziani, del contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** non possono nutrirsi dubbi. Il teste, infatti, pur non facendo espresso riferimento a detta intervista, ha ripetutamente indicato, quale fattore rassicurante, il concetto dello "scarico di energia" favorevole, espresso soltanto da **De Bernardinis** e non dagli scienziati convocati a L'Aquila il 31 marzo 2009. Dunque, è di tutta evidenza che egli ricevè l'informazione (ed è irrilevante stabilire se il teste sentì direttamente la voce dell'imputato o se, invece, recepì il concetto dai mezzi d'informazione che lo riportarono).

Non si ravvisa la contraddizione che, invece, il difensore ha rilevato nel corpo della deposizione di Vittorini Vincenzo.

Ed invero, la circostanza che i due coniugi decisero comunque di prepararsi e di organizzare


quanto necessario per un eventuale abbandono dell'immobile non si pone affatto in contrasto con l'affermazione relativa all'avvenuta tranquillizzazione derivante dalle dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis**. E' del tutto comprensibile, infatti, che in un primo momento, di fronte a una scossa serale, poté subentrare uno stato di agitazione e di nervosismo che, tuttavia, cedette il passo a considerazioni più ponderate e meditate, basate sulle conoscenze delle quali i protagonisti della decisione erano in possesso. Non a caso, il teste ha riferito che egli, a un certo punto, vide la moglie che pettinava con tutta calma la figlia con la spazzola, come se la stesse preparando per andare a una festa. Atteggiamento, questo, che si pone in ineludibile contrasto con l'idea di panico e di nervosismo.

La minore intensità della scossa e la circostanza che nessuno degli abitanti degli edifici contigui fosse sceso in strada furono, come rilevato dal giudice, soltanto "*meri elementi di riscontro e di rafforzamento dell'affermazione rassicurante proveniente dalla comunità scientifica*". Ne è prova il fatto che la Spaziani, in occasione delle scosse di minore intensità succedutesi nel mese di marzo 2009, era uscita comunque di casa per andare a dormire dalla madre.

Quanto al rilievo difensivo secondo il quale sarebbe stato il Vittorini a convincere la moglie a non uscire di casa, si tratta di un'affermazione non condivisibile, perché dall'istruttoria dibattimentale emerge con assoluta chiarezza che le decisioni furono prese insieme dai coniugi, sulla base delle rassicurazioni ricevute.

Oggettivamente irrilevante è la circostanza che durante le due telefonate intercorse con il fratello Andrea, Vittorini Vincenzo non fece espresso riferimento alla CGR e alle conclusioni alle quali la stessa era pervenuta. A tale proposito, basti rilevare che il marito e padre delle due vittime riferì al fratello la ragione per la quale lui e la moglie si sentivano rassicurati ("*...siamo tranquilli in quanto ha fatto la scossa due ore fa, l'ha fatta adesso; adesso è finito, ci sentiamo ormai domani mattina...*"). Dunque, Vittorini Andrea rappresentò al germano, sia pure in termini diversi, il medesimo concetto che aveva espresso **De Bernardinis**, allorquando aveva dichiarato che la situazione era favorevole, perché era in atto uno scarico di energia.

Anche le considerazioni difensive sul contenuto della deposizione del Mari Fiamma – il quale avrebbe introdotto un diverso elemento determinante in relazione alla decisione di non

The page contains several handwritten marks. On the left, there are three distinct signatures in dark ink. To the right of these, there is a large, stylized checkmark or 'J' shape drawn in a lighter ink.

uscire, costituito dall'esigenza di non far prendere freddo ai bambini di entrambe le coppie – non meritano condivisione. E' stato lo stesso testimone, infatti, a chiarire che la considerazione relativa al freddo che i bambini avrebbero patito si aggiunse soltanto al motivo determinante, rappresentato dall'avvenuta assicurazione che si trattava *"di uno sciame, come avevano detto, che si stava scaricando"*.

Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene la Corte che ove non fosse intervenuto il fattore esterno costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, Spaziani Claudia e la piccola Vittorini Fabrizia non avrebbero modificato le loro consolidate abitudini di cautela e avrebbero abbandonato, senza farvi ritorno prima della scossa fatale, l'abitazione nella quale, invece, trovarono la morte.

5.3.7) Alloggia Silvana

Alloggia Silvana perse la vita in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009, mentre si trovava all'interno della propria abitazione, sita a Paganica, in via Casalsa n. 5, in un edificio in muratura costruito prima del 1900.

Ritiene la Corte che debba ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, ove la vittima non fosse stata tranquillizzata dalle dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis**, ella non avrebbe mutato le proprie abitudini e non sarebbe rimasta nella propria abitazione in occasione delle scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009.

Nel proprio atto di gravame, l'avv. Dinacci ha rilevato, *in primis*, come il teste Tassoni Carlo, figlio della vittima, non sarebbe riuscito a chiarire con precisione quali fossero state le fonti informative della madre e, cioè, da quali trasmissioni ella avesse appreso le notizie definite assicuranti, né sarebbe stato in grado di ricordare se la madre avesse fatto esplicito riferimento alla CGR. La genericità delle risposte non sarebbe stata adeguatamente valorizzata dal primo giudice in prospettiva assolutoria.

La difesa si è doluta, poi, del fatto che il Tribunale di L'Aquila abbia escluso che sul processo motivazionale che indusse la Alloggia a restare in casa poté influire la assicurazione proveniente dall'altro figlio Enrico, laureato in fisica, il quale aveva più volte manifestato alla madre e al fratello il proprio convincimento sulla fondatezza delle informazioni diffuse dagli organi d'informazione.

E' stata ravvisata, poi, una contraddizione che sarebbe contenuta nella denuncia sporta dai fratelli Tassoni, nella quale si faceva riferimento, oltre che alla presunta trascuratezza della CGR nel valutare il fenomeno in corso, anche alle notizie, ancora più rassicuranti, diffuse dagli organi di stampa, fondate su un infedele richiamo alle conclusioni alle quali la Commissione era pervenuta.

Con riferimento al contenuto della deposizione di Tassoni Enrico, l'appellante ha evidenziato come anch'egli non sarebbe stato in grado di riferire la specifica fonte d'informazione della madre, chiarendo, invece, che la sua (di fonte) era stata l'intervista rilasciata dal sindaco Cialente subito dopo la conclusione della riunione, e come il teste abbia riferito che l'ultimo contatto avuto con la madre era risalente alla mattina del 5 aprile, allorquando la donna non aveva parlato di una sua assicurazione, ma aveva fatto riferimento solo a un evento liturgico al quale avrebbe dovuto partecipare quella sera.


Infine, il difensore ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la Alloggia, dormì in casa del figlio Enrico la notte tra il 30 e il 31, avendole lo stesso detto che la propria abitazione era più sicura, perché di più recente costruzione.

Si tratta, a parere della Corte, di argomentazioni inidonee a confutare il ragionamento del primo giudice.

Innanzitutto, perché in esse si fa comprensibilmente riferimento solo ad alcune parti delle deposizioni rilasciate dai figli della Alloggia (Enrico e Carlo Tassoni).

In particolare, viene del tutto pretermesso il riferimento alle dichiarazioni con le quali Enrico Tassoni ha descritto l'atteggiamento della madre in occasione della scossa pomeridiana del 30 marzo 2009, allorquando ella si mostrò al telefono esagitata e molto alterata, tanto da far usare al figlio l'espressione "*questa è pazza*". In quella circostanza, la Alloggia, che era andata a prendere all'asilo la figlia minore di Enrico, aveva telefonato a quest'ultimo, che stava facendo rientro a L'Aquila insieme alla moglie, rappresentandogli, urlando, che vi era stata una fortissima scossa e che sarebbe dovuto andare subito a prendere a scuola la figlia più grande, perché lei non poteva farlo. La donna, nell'occasione, era parsa al congiunto "*fuori controllo*".

La circostanza che l'Alloggia, la sera del 30 marzo, dormì in casa del figlio, in ragione del



fatto che era ubicata in un edificio di più recente costruzione e, dunque, più sicuro, dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che ella era preoccupata (perché altrimenti avrebbe dormito a casa propria).

Peraltro, entrambi i figli della vittima hanno dichiarato che nel corso della vita familiare era sempre stata praticata la cultura dell'evacuazione in occasione delle scosse di terremoto.

Con riferimento alla questione riguardante le fonti di conoscenza della Alloggia (e, cioè, da chi ella avesse appreso che non vi era un pericolo imminente), il teste Tassoni Enrico ha ricordato che sua madre vedeva le televisioni (e i telegiornali) sia nazionali che locali e leggeva costantemente il giornale.

Non appare rilevante, a fronte di tali dichiarazioni, il fatto che il figlio Enrico non ritenne necessario chiedere alla genitrice da quale trasmissione o da quale fonte informativa, specificatamente, ella avesse ricevuto le notizie rassicuranti. Quel che è certo è che la donna, stando a quanto dichiarato da Enrico, aveva ricevuto con chiarezza il messaggio e aveva compreso che gli eventi sismici fino a quel momento registrati *“erano riferibili a un fenomeno di dissipazione di energia”*.

Il teste ha ricordato che la madre ebbe a dirgli che si doveva stare tranquillo perché non c'era nulla di cui preoccuparsi e perché non vi erano da attendersi scosse di magnitudo superiore a quelle verificatesi fino a quel momento.

Si riporta lo stralcio della testimonianza di Tassoni Enrico sul punto: *“poi praticamente nei giorni successivi diciamo io diciamo spesso gli chiedevo di, cioè io gli ho chiesto di continuare a stare da me, diciamo i giorni successivi lei semplicemente ad un certo punto ha ripreso la sua routine, come anche io personalmente, perché aveva appreso dai giornali, più che altro dalle televisioni che, come me, io mi ci metto perché anche io ero un rassicurato, che questi eventi sismici erano riferibili ad un fenomeno di dissipazione di energia, unicamente a questo, quindi sostanzialmente lei sentiva la sua casa sicura, nel senso era stata testata per scosse che erano avvenute precedentemente quindi non si aspettava assolutamente un evento che potesse metterla in pericolo, quindi era convinta che casa sua poteva andar bene, come casa mia, perché non ci sarebbe stato un evento peggiore di quelli del 30 o di quelli che avevamo avuto precedentemente diciamo*

esperienza del 30 di marzo”.


A riprova del fatto che Alloggia Silvana venne tranquillizzata dal fatto di avere appreso dagli organi d'informazione che nulla sarebbe potuto accadere, deve richiamarsi il contenuto della deposizione di Tassoni Carlo (figlio convivente della vittima), il quale ha riferito che dopo la scossa delle 22.48 del 5 aprile, egli era uscito di casa recandosi da alcuni amici e che per circa mezz'ora aveva tentato inutilmente di convincere la madre a fare altrettanto. La donna, invece, pur consapevole dello stato di cattiva conservazione dell'immobile nel quale viveva, aveva mantenuto un atteggiamento quasi “strafottente”, dicendogli *“hanno detto che possiamo stare tranquilli”* e *“che non sarebbe cascata la casa perché non sarebbe successo nessun terremoto”*.

Dopo la scossa che precedé quella fatale (alle ore 00,39 del 6 aprile), Tassoni Carlo chiamò telefonicamente la madre dicendole di prendere l'auto e di andare da Enrico (il quale, si ricorda, l'aveva già ospitata in precedenti occasioni, abitando in una casa ubicata in un edificio ritenuto più solido e sicuro), ma la donna gli disse di non preoccuparsi e che non sarebbe successo nulla.

Dunque, risulta ampiamente dimostrato che Alloggia Silvana mutò radicalmente il proprio atteggiamento nei riguardi del terremoto, abbandonando le cautele che aveva sempre osservato in occasione delle scosse, e che ciò fece dopo il 31 marzo 2009 e, cioè, dopo avere recepito le notizie rassicuranti provenienti dagli organi d'informazione, i quali avevano riportato quanto riferito da **De Bernardinis**.

In particolare, i concetti ai quali fece riferimento la Alloggia nel corso dei colloqui con i figli (finanche dopo la seconda scossa del 5/6 aprile 2009) sono esattamente sovrapponibili a quelli espressi dall'imputato nel corso della nota intervista pre-riunione e della conferenza stampa (dissipazione di energia, assenza di pericolo, e ricorrenza di elementi che inducevano a non attendersi un aumento della magnitudo).

Deve, poi, ampiamente condividersi la valutazione del primo giudice circa l'assenza di fattori condizionalistici alternativi. Ed invero, è risultato che la Alloggia aveva le proprie fonti d'informazione, alle quali attingeva direttamente, senza bisogno della mediazione dei figli. In effetti, Enrico non apportò alcun personale contributo nell'opera di rassicurazione



della madre, limitandosi a dirle che se erano state date quelle notizie tranquillizzanti (evidentemente apprese autonomamente dalla donna), esse dovevano certamente fondarsi su solide basi scientifiche.

Circa l'attendibilità dei testi, l'appellante non ha posto in evidenza contraddizioni tra le dichiarazioni rese o elementi di diversa natura che possano indurre la Corte a nutrire dubbi al riguardo. L'unica questione sollevata, a tale proposito, dal difensore, attiene a una presunta contraddizione contenuta nella denuncia presentata (nella quale si fa riferimento, quale fonte di assicurazione, non solo alla presunta superficialità della cosiddetta CGR, ma anche a notizie diffuse dagli organi d'informazione, che non sarebbero state in linea con gli esiti della riunione). Orbene, deve rilevarsi che gli organi informativi riportarono esattamente le dichiarazioni rilasciate da **De Bernardinis** nel corso della più volte citata intervista (e solo di queste in questa sede si deve parlare) e che tale dato di fatto oggettivo rende ultronee ulteriori considerazioni al riguardo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che ove Alloggia Silvana non fosse stata tranquillizzata e assicurata, avrebbe continuato a osservare le cautele alle quali era adusa e, quindi, non sarebbe rimasta in casa dopo le prime scosse della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. *Ergo*, se **De Bernardinis** non avesse imprudentemente rilasciato affermazioni avventate e non corrette dal punto di vista scientifico e se avesse, invece, mantenuto un livello adeguato di cautela, Alloggia Silvana non sarebbe deceduta.

5.4) Casi di mancata individuazione del nesso di causalità.

5.4.1) Berardini Giovanna, Giugno Luigi, Giugno Francesco.

L'istruttoria dibattimentale non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio che se Berardini Giovanna e Giugno Francesco non fossero venuti a conoscenza delle parole e dei concetti assicuranti di cui all'intervista dell'imputato, non avrebbero comunque trascorso la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009 all'interno della loro abitazione, trovandovi la morte unitamente al loro figlio minore Giugno Francesco.

A fronte delle motivazioni dell'appellata sentenza sul punto, come sopra succintamente


riportate, l'avv. Dinacci, in sede del ricorso in appello proposto nell'interesse dell'imputato **De Bernardinis**, ha dedotto *in primis* che il Tribunale aveva preso in considerazione solo una parte della deposizione resa dalla teste Giugno Linda, sorella di Giugno Luigi, omettendo di valutarne una serie di passaggi fondamentali, da cui si evinceva la mancanza riferimento da parte della medesima agli "odierni imputati" (per quel che ne occupa, all'imputato De Bernardinis).

Sul punto l'appellante ha evidenziato:

- che la teste, alla domanda rivolta dal Pubblico Ministero "*da che cosa suo fratello era stato assicurato se lo sa?*", aveva risposto riferendosi genericamente ai "*telegiornali*" e a "*tutte le voci*";
- che la teste aveva dato atto che dopo la scossa delle ore 00.39, del 6 aprile, sentito telefonicamente, il fratello le aveva comunicato che la moglie ed il figlio dormivano e che non era il caso di svegliarli anche perché la mattina dopo la moglie avrebbe dovuto partorire, così ammettendo che il fratello la notte tra il 5 ed il 6 aprile era rimasto in casa per non svegliare la moglie ed il figlio, i quali doveva pertanto ritenersi che neppure avessero percepito la scossa;
- che la teste, a seguito di contestazioni, aveva finito per ammettere che il fatto che il fratello fosse stato tranquillizzato dalle istituzioni altro non era che una propria supposizione.

L'appellante, inoltre, ha evidenziato come non potesse non valutarsi in senso favorevole alla difesa l'elemento non di poco peso costituito dalla positiva verifica effettuata sullo stabile ove abitavano le vittime da parte dei Vigili del Fuoco appena qualche giorno prima del 5 aprile, dal cui esito gli inquilini erano stati tranquillizzati.

Al riguardo è stata anche sottolineata la scarsa credibilità della teste Giugno Linda laddove la stessa aveva omesso di riferire in ordine a detta assicurazione in sede di sommarie informazioni, allorquando il ricordo avrebbe dovuto essere migliore, per poi riferirne in sede dibattimentale, su espressa domanda, "*quando, cioè, tutti gli atti del processo erano ormai di dominio pubblico*".

The block contains three handwritten elements. On the left, there are two sets of initials, possibly 'DR' and 'MF'. In the center, there is a signature that appears to be 'Linda Giugno'. On the right, there is a large, stylized signature that looks like a 'G'.

A ciò andava aggiunto il fatto che nella notte tra il 30 ed il 31 marzo Berardini Giovanna e Giugno Francesco avessero pernottato nel proprio appartamento, così adottando un comportamento analogo a quello tenuto la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, *“sebbene la sequenza di scosse del 30 marzo fosse sicuramente più minacciosa per intensità e per numero di scosse di quella del 5 aprile”*. In merito l'appellante ha argomentato che, benché ciò non emergesse chiaramente dalla deposizione della teste Giugno Linda, poteva tuttavia desumersi dal fatto che quest'ultima avesse riferito che lei stessa decise di rientrare in casa nella notte del 30 aprile, senza nulla riferire in ordine alle determinazioni assunte dal proprio fratello.

L'appellante ha infine evidenziato come neppure dalla deposizione resa dal teste Franco Vasarelli - marito di Giugno Linda e cognato di Giugno Luigi - sebbene posta a fondamento della decisione del primo giudice, potessero evincersi specifici riferimenti sulle fonti da cui Giugno Luigi avrebbe tratto le proprie assicurazioni.

Ebbene, nel caso di specie, opina la Corte innanzitutto che debba ritenersi provata la conoscenza da parte di Giugno Francesco dei concetti espressi dall'imputato, atteso che la teste Giugno Linda, pur avendo genericamente indicato quali fonti d'informazione del fratello i giornali ed i telegiornali, ha tuttavia fatto preciso riferimento allo “scarico di energia” ed alla improbabilità di scosse di magnitudo superiore a quelle già effettuate (concetti entrambi propalati nell'occasione della riunione, come già più volte evidenziato, dall'imputato **De Bernardinis**) e ha altresì collocato temporalmente le proprie conversazioni con il fratello su detti concetti a partire dal giorno successivo alla citata riunione (d.: *“la prima volta che (Giugno Francesco) si mostrò rassicurante nei suoi confronti quando fu? In occasione del 6 aprile?”*, r.: *“no, no, verso l'uno o il due, mi disse: “Hai sentito? È tutto a posto, non ci stanno preoccupazioni. Se continuano i terremoti che fanno piano piano così, il terremoto sfoga e non ci sarà mai la botta grossa” disse ... praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati ...*, d.: *“il primo a mattina, nel corso di questi colloqui, ci fu una conversazione con suo fratello nel corso della quale si discusse di una riunione che c'era stata a L'Aquila il giorno prima?”*, r.: *“sì”, d.: “che cosa le disse?”*, r.: *“che la CGR ... praticamente eravamo stati rassicurati ... io personalmente non l'ho sentita, però lui mi ha detto: “guarda, siamo stati*


rassicurati, hanno detto che terremoti più grossi sicuramente non ci saranno”).

Sul punto la deposizione di Giugno Linda appare coerente con quella resa dal proprio coniuge Vasarelli Franco il quale anche ha dichiarato di essere stato rassicurato dal cognato Giugno Francesco nei giorni successivi a detta riunione sulla scorta delle medesime motivazioni (*“non ricordo se giovedì o venerdì, comunque sicuramente prima di sabato ... lui mi rassicurò, mi disse: “stai tranquillo, non ci sono problemi, ho sentito dire dai telegiornali che è tutto sotto controllo, che l’energia viene scaricata un po’ alla volta, che le scosse non sono distruttive e che dobbiamo stare tranquilli ... mi disse che aveva visto il servizio in televisione dove si parlava degli esiti di questa riunione che erano tranquillizzanti, però non mi fece nomi ...”).*

Ciò nonostante, ritiene la Corte che il procedimento dell’eliminazione mentale del giudizio contro-fattuale, tenuto conto dei possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, non consenta di ritenere, con un elevato grado di probabilità logica, che la determinazione delle vittime di rimanere in casa sia riconducibile, in misura esclusiva o assolutamente prevalente e dominante, alla conoscenza da parte di Giugno Luigi dell’esito della riunione della CGR e che, pertanto, escluso detto fattore, le vittime avrebbero abbandonato la loro abitazione nel corso della notte tra il cinque ed il 6 aprile 2009 sino alla scossa delle ore 03.32.

Al riguardo, infatti, la verifica dibattimentale ha dimostrato con assoluta certezza come Giugno Luigi fosse stato fortemente rassicurato anche dall’assenza di allarmi recepiti dal Corpo Forestale di sua appartenenza.

La teste Giugno Linda ha, infatti, in prima battuta, dichiarato che, contattato il fratello dopo la scossa delle ore 00.39 del 6 aprile, lo stesso la tranquillizzò facendo chiaro riferimento alla propria appartenenza al Corpo Forestale dello Stato in quanto, se vi fosse stato pericolo, sarebbe stato sicuramente avvisato (*“... e avevo detto a mio fratello: “secondo me è pericoloso, usciamo, andiamo fuori, passiamo la notte fuori”. Mio fratello aveva risposto: “stai tranquilla perché se c’era qualcosa di pericoloso ci avrebbero avvisato”. Lui faceva parte del Corpo Forestale dello Stato, un agente scelto, e mi ha detto “vattene tranquillamente a dormire ci vediamo domani mattina, buona notte ...”;* d.: *“suo fratello faceva soltanto riferimento al fatto che avrebbero avvertito se ci fosse stato qualche*



pericolo? Cioè, spieghi meglio questa circostanza. Lei ha detto “mio fratello mi disse “se ci fosse un pericolo ci avviserebbero?”, r.: “sì”).

Solo a seguito di domanda suggestiva del Pubblico Ministero (*“mi può esplicitare in che senso? Faceva riferimento a qualcosa che aveva letto, che aveva sentito, ai giornali?”*), la teste ha quindi dichiarato testualmente: *“praticamente dal primo in poi eravamo stati tutti rassicurati, sia per i giornali, per le voci che correivano ... chiunque sapeva che non c’era pericolo e che il terremoto non sarebbe stato... le scosse non sarebbero state più forti, ma sarebbero state di intensità uguale a quelle che c’erano già state”,* senza peraltro neppure dare atto che tale rassicurazione le fu riportata dal fratello nell’occasione della suddetta conversazione telefonica.

Su richiesta di ulteriori specificazioni, la teste ha fatto ancora riferimento all’appartenenza al Corpo Forestale del proprio fratello, testualmente dichiarando: *“mio fratello faceva parte del Corpo dello Stato, un Corpo appartenente allo Stato, quindi se c’era qualcosa che non andava penso che era in grado di saperlo prima di chiunque altro! Sicuramente prima di me che non appartengo allo Stato!”.*

La testimone, su domanda del difensore dell’imputato **De Bernardinis** *“suo fratello le aveva riferito di stare tranquillo anche per quanto aveva assunto da informazioni sul posto di lavoro?”*, ha, ancora una volta, ribadito: *“sì, lui dice: “se c’è qualcosa da sapere io sicuramente l’avrei saputo”,* esclamando, quindi: *“Esatto!”* alla successiva richiesta di specificazione *“quindi evidentemente non si riferiva ad un pour parler tra colleghi, ma si riferiva a qualcosa di più consistente?”.*

Altro fattore condizionalistico alternativo che a giudizio della Corte va congruamente soppesato è costituito dal fatto che il parto di Berardini Giovanna, alla quarantesima settimana di gestazione, era stato programmato proprio per il giorno 6 aprile, tant’è che nel corso della suindicata conversazione telefonica tra Giugno Luigi e Giugno Linda, il primo ebbe a riferire alla seconda che non aveva intenzione di svegliare la moglie che l’indomani avrebbe dovuto partorire (*“Luigi mi rispose che Giovanna e Francesco dormivano e che non era il caso di svegliarli, anche perché l’indomani la moglie avrebbe dovuto partorire”*).